

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2950-A

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCANI, LUCIANO AGOSTINI, AMATO, ANTEZZA, ARLOTTI, BASSO, BECATTINI, BERLINGHIERI, BONOMO, BOSSA, CAMANI, CANI, CAPONE, CARELLA, CARLONI, CARRESCIA, CARROZZA, CIMBRO, CIRACÌ, COMINELLI, COPPOLA, CRIVELLARI, DE MENECH, MARCO DI MAIO, DI SALVO, D'OTTAVIO, FAMIGLIETTI, CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GASPARINI, GHIZZONI, GIULIANI, GIULIETTI, GRASSI, GRIBAUDO, LACQUANITI, LODOLINI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, MARCHI, MINNUCCI, MONGIELLO, MORANI, MORETTO, MOSCATT, NARDUOLO, PAGANI, PASTORELLI, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, PORTA, QUINTARELLI, RIBAUDO, RIGONI, ROMANINI, ANDREA ROMANO, RUBINATO, SANI, SENALDI, SGAMBATO, STUMPO, TARICCO, TENTORI, VENITTELLI, VICO, ZAN, ZARDINI**

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali

Presentata l'11 marzo 2015

(Relatrice: **MANZI**)

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali;

evidenziato in proposito che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre la loro valorizzazione rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e che, inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra lo Stato e le regioni;

rilevato che tale riparto di competenze è stato confermato da una costante giurisprudenza costituzionale, anche successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

considerato che, alla luce di quanto premesso, andrebbe previsto il coinvolgimento delle regioni in riferimento al procedimento di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 1, con i quali sono disciplinati, rispettivamente, la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, e i buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi;

sottolineato che all'articolo 3 si stabilisce che nella sezione speciale del Registro ivi previsto siano iscritte le imprese culturali e creative « di cui agli articoli 1 e 2 », mentre sembrerebbe più opportuno, al fine di evitare dubbi interpretativi, far riferimento al possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 ai fini dell'iscrizione delle imprese nel Registro,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 1, sia previsto il coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa, in riferimento

all'adozione dei decreti ministeriali ivi disciplinati, avendo cura di adeguare i termini previsti per l'adozione dei decreti medesimi.

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2950, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento, nel definire i requisiti dell'impresa culturale e creativa, prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei citati requisiti, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il successivo articolo 2 prevede, tra l'altro, la concessione di beni demaniali dismessi a imprese culturali e creative, anche ai fini dell'acquisizione della loro sede, per un periodo di almeno dieci anni a fronte di un canone meramente ricognitorio, disponendo altresì la possibilità del ricorso alla subconcessione dei beni stessi;

rilevato che:

la procedura di cui all'articolo 1, in mancanza dell'inserimento di una espressa clausola di neutralità finanziaria, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 2, nel porre a carico del concessionario le spese della sola manutenzione ordinaria, appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alle spese di manutenzione straordinaria, che dovrebbero essere conseguentemente imputate ai soggetti pubblici a cui i beni appartengono;

la prevista acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative in relazione a beni demaniali dismessi appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni;

la possibilità della subconcessione appare in contrasto con l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», che, nel vietare la subconcessione del bene,

totale o parziale, stabilisce che la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione;

ritenuto, pertanto, che gli articoli 1 e 2, comma 1, debbano essere modificati al fine di superare le citate criticità,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo, sopprimere le parole:* Per l'acquisizione della sede e;

*al secondo periodo, dopo le parole:* manutenzione ordinaria *aggiungere le seguenti:* e straordinaria;

*e con la seguente condizione:*

*all'articolo 2, comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

---

#### PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo del provvedimento di promuovere l'imprenditoria, in particolare giovanile, nel settore culturale e di favorire nuovi canali di raccolta di risorse per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, prevedendo a tal fine anche agevolazioni tributarie, semplificazioni sotto il profilo della disciplina societaria, forme di sostegno al finanziamento di tali iniziative d'impresa, nonché la possibilità di utilizzare beni demaniali a canone agevolato;

rilevato, in particolare, come l'articolo 2 della proposta di legge estenda alle imprese culturali e creative le agevolazioni, anche tributarie, già previste per le *start-up* innovative, a condizione che le predette imprese culturali e creative posseggano i requisiti fissati dal medesimo articolo 2 e dall'articolo 1,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

### PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

NULLA OSTA

---

### PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 2950 recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;

rilevato che l'articolo 1 del testo presenta un'autonoma definizione di « impresa culturale e creativa » non più ancorata alla definizione di *start-up* innovativa di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », invece contenuta nel testo originario della proposta stessa;

osservato che, l'articolo 2, comma 1, in materia di benefici e agevolazioni, senza un esplicito coordinamento ai fini definitivi con il richiamato decreto-legge n. 179 del 2012, rimanda egualmente alle seguenti disposizioni in esso contenute:

articolo 26 in materia di atto costitutivo di *start-up* innovative;

articolo 27 in materia di remunerazione con strumenti finanziari della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato;

articolo 28 in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle *start-up* innovative;

articolo 29 in materia di incentivi all'investimento in *start-up* innovative;

articolo 30 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* e altri interventi di sostegno per le *start-up* innovative;

articolo 31, in materia di composizione e gestione della crisi nell'impresa *start-up* innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo;

sottolineato che l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), fa riferimento anche alle opere dell'ingegno inerenti alla cinematografia e all'audiovisivo; ricordato a questo proposito che la recente legge n. 220 del 2016, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo », provvede anch'essa a definire l'impresa cinematografica o audiovisiva, ai fini dell'attribuzione delle relative provvidenze, quali incentivi fiscali e finanziari e altre tipologie di contributi e forme di sostegno, tra cui la costituzione di un'apposita sezione del Fondo speciale di garanzia per le piccole e medie imprese;

osservato che i predetti richiami sono operati senza specificare sufficientemente il grado di autonomia e di differenza tra la definizione di « impresa culturale e creativa » e quella di *start-up* innovativa, anche ai fini della verifica di un eventuale effetto estensivo dell'ambito applicativo delle agevolazioni e dei benefici previsti, tenendo in considerazione i conseguenti effetti finanziari;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, richiama l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015 (recante « Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti ») relativo alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria, senza alcuna specificazione riferita alle fattispecie previste nel nuovo testo in esame;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, comma 1, richiama l'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 3 del 2015, rubricato « Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese », senza tuttavia specificare in quali termini operi il Fondo di garanzia a specifico sostegno delle imprese culturali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

verifichi la Commissione di merito l'effetto estensivo di disposizioni di agevolazione e di benefici a favore delle « imprese culturali e creative » prevedendo la loro armonizzazione con le forme di sostegno già esistenti per determinate tipologie di imprese culturali, in particolare per quelle cinematografiche e audiovisive.

**PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;

ricordato che il provvedimento è volto al rafforzamento e alla qualificazione dell'offerta culturale nazionale, con particolare riguardo alla nuova imprenditorialità e all'occupazione giovanile;

preso atto che l'oggetto sociale delle imprese culturali e creative – come definito dall'articolo 1 della proposta – è l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

richiamati i contenuti dell'articolo 2 che, mutuando la disciplina relativa alle *start-up* innovative di cui alla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individua specifici benefici e agevolazioni che si applicano alle imprese culturali e creative in possesso di determinati requisiti;

vista in particolare la lettera j) del comma 1, che applica agevolazioni alle imprese culturali e creative che impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori, compresi i soci impiegati nell'azienda, in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata;

sottolineata al riguardo l'esigenza di valutare l'opportunità che sia assicurata la coerenza del titolo di studio previsto con l'oggetto sociale delle imprese culturali e creative,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, come risul-

tante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge interviene nel suo complesso sulle materie « ordinamento civile » e « tutela della concorrenza », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) ed *e*), della Costituzione);

considerato che rilevano altresì le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela dei beni culturali », anch'esse di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *s*), della Costituzione) e le materie « valorizzazione dei beni culturali » e « promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_



TESTO  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

**Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.**

CAPO I  
**MISURE INCENTIVANTI  
PER LE IMPRESE CULTURALI**

ART. 1.

*(Start-up culturali).*

1. Sono *start-up* culturali le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell'offerta culturale nazionale attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, afferenti a uno o più dei seguenti ambiti:

a) le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

ART. 1.

*(Finalità, definizione e pubblicità).*

1. **La presente legge è volta a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quelle giovanili, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.**

2. **Ai fini della presente legge, è impresa culturale e creativa quella che possiede i seguenti requisiti:**

a) ha per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

*b)* il patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*b)* ha sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

*c)* svolge attività stabile e continuativa.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono disciplinate la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, nonché adeguate forme di pubblicità tramite la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Il decreto di cui al comma 3 può prevedere che la qualifica di impresa culturale e creativa possa essere riconosciuta anche a soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 2.

*(Misure incentivanti).*

1. Le *start-up* culturali, qualora siano costituite almeno in misura pari all'80 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

2. Le *start-up* culturali che, entro un anno dalla data di costituzione, si dotano delle tecnologie e degli strumenti digitali necessari a fornire i servizi indicati dall'articolo 1 godono di un credito d'imposta pari al 65 per cento dei costi sostenuti. Tale percentuale è aumentata al 75 per cento se la *start-up* ha sede in una delle regioni obiettivo convergenza dell'Unione europea.

**3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono considerate eleggibili le seguenti spese:**

*a) spese per l'acquisto di software e tecnologie innovative;*

*b) spese per la comunicazione web e la relativa consulenza;*

*c) spese per l'iscrizione a piattaforma di crowdfunding.*

**4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo identifica all'interno di ogni soprintendenza uno o più locali, dislocati in modo omogeneo all'interno del territorio nazionale, utilizzabili gratuitamente con le modalità e alle condizioni indicate con apposito regolamento, da parte**

## ART. 2.

*(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa).*

**1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo.**

**2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente ».**

*Soppresso*

*Soppresso*

delle *start-up* culturali costituite e operanti nell'ambito del territorio di competenza.

5. Alle *start-up* culturali consorziate con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge per lo sviluppo o la manutenzione dei relativi siti *internet*, *software* e tecnologie innovative non è richiesto alcun corrispettivo per lo sfruttamento commerciale dei relativi *open-data*, con riferimento all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 per la durata di due anni.

*Soppresso*

*Soppresso*

## CAPO II

### CROWDFUNDING PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

#### ART. 3.

*(Raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali).*

*Soppresso*

1. Dopo il comma 5-*octies* dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« 5-*octies.1.* Per “portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali” si intende una piattaforma *on line* che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative culturali e di donazioni da parte di enti pubblici che gestiscono beni culturali ».

2. Al titolo III della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente capo:

« CAPO III-*quinquies.*

GESTIONE DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LA VALORIZ-

**LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI BENI CULTURALI**

**ART. 50-sexies.** – (*Gestione di portali per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali*). – 1. Per la gestione dei portali per la raccolta dei capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo III-*quater* ».

**ART. 4.**

(*Programma e campagna di crowdfunding tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali*).

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali si dotano entro il 1° gennaio 2016 di un programma di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. La presente disposizione si applica anche gli enti privati che hanno in gestione beni del patrimonio culturale italiano di cui all'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, entro il 1° giugno 2016, una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali al fine di rendere nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali elaborati ai sensi del comma 1. Esso predispone inoltre un'apposita sezione del proprio sito *internet* nella quale pubblica le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dagli enti di cui al comma 1 e dalle *start-up* culturali attraverso lo strumento del *crowdfunding*, le quali devono essere trasmesse al Ministero medesimo con cadenza almeno semestrale mediante procedura telematica.

3. Le regioni e gli altri enti pubblici territoriali rendono nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali elaborati ai sensi del comma 1 attraverso i

*Soppresso*

**propri siti *internet* e apposite campagne di comunicazione. Tali campagne devono necessariamente prevedere l'installazione di pannelli informativi già presenti in prossimità dei beni culturali di appartenenza che consentano al visitatore, spettatore o utente di accedere in modo diretto, tramite dispositivi mobili, al relativo portale per la raccolta di capitali per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.**

PAGINA BIANCA



\*17PDL0054010\*